

Pubblicato il 11/07/2025

N. 01185/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 00779/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Danilo Crosera S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Vidali e Federica Marson, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Quarto D'Altino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Samantha Girardi e Guido Sartorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Cantiere Nautico Portegrandi Marina & Service S.r.l., *non costituita in giudizio*;  
Portegrandi Yachting S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pavanini e Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

dell'ordinanza n. 6 del 3 marzo 2025 assunta dal Comune di Quarto d'Altino e avente ad oggetto *“Restituzione in pristino opere edili eseguite in forza di permesso di costruire 10PC/2016 annullato con sentenza Consiglio Stato n. 09299/2022 Reg. Prov. Col. Proroga termini di ottemperanza (Art. 31 e 38, D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)”* nella parte in cui ritiene che *“le argomentazioni svolte e le motivazioni addotte non comportano un giudizio di impossibilità di esecuzione dell'ordinanza di demolizione per pregiudizio arrecato alle costruzioni legittime, né giustificano le tempistiche proposte per l'esecuzione degli interventi come indicate nel cronoprogramma allegato all'istanza”* e conseguentemente ordina la demolizione integrale della *“porzione di capannone, avente dimensioni di ml. 30,00 x 19,60 con soppalco, posto a confine verso la proprietà e a nord-ovest rispetto al capannone legittimamente realizzato”* entro il giorno 2 aprile 2025;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla Ricorrente, ivi compresa la nota del Comune di Quarto d'Altino prot. n. 4951 del 2 aprile 2025;

e per l'accertamento,

anche mediante verificazione e/o consulenza tecnica d'ufficio, dell'impossibilità di demolire interamente il fabbricato produttivo della ditta Crosera e, in particolare, dell'impossibilità di demolire le strutture verticali rimaste in essere, comprese le croci di Sant'Andrea con funzione di controvento, adiacenti alla struttura di proprietà della Cantiere Nautico Portegrandi Marina & Service S.r.l. e le ulteriori pilastrature poste in corrispondenza dell'originario capannone della ditta Danilo Crosera S.r.l., con conseguente accertamento dell'ottemperanza da parte della Ricorrente all'ordinanza n. 6 del 3 marzo 2025;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 6 giugno 2025:*

del provvedimento prot. n. 6389 del 5 maggio 2025 con il quale il Comune di Quarto d'Altino ha rigettato l'istanza trasmessa dalla Danilo Crosera S.r.l. il 2 aprile 2025 prot. n. 4896 per la sostituzione dell'obbligo di demolizione con una sanzione pecuniaria;

del provvedimento prot. n. 6425 del 5 maggio 2025 con il quale il Comune di Quarto d'Altino ha accertato l'avvenuta inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi impartita alla ditta Danilo Crosera S.r.l. con ordinanza n. 4 del 10 marzo 2023 e successive proroghe disposte con proprie ordinanze n. 21 del 6 dicembre 2024 e n. 6 del 3 marzo 2025 e ha dichiarato acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune le opere abusive così contraddiste in catasto foglio 12, particella 394, sub. 1 per una superficie complessiva di mq 1.271,31; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa l'ordinanza n. 11 del 4 giugno 2025, con la quale il Comune di Quarto d'Altino ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 20.000,00 ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto D'Altino e di Portegrandi Yachting S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come indicato a verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'atto introduttivo del giudizio, notificato in data 30 aprile 2025 e depositato in data 6 maggio 2025 alle ore 10.50, Danilo Crosera S.r.l. ha impugnato l'ordinanza del Comune di Quarto D'Altino n. 6 del 3 marzo 2025, che ha prorogato fino al 2 aprile 2025 (anziché, come richiesto dalla società, fino al 9 maggio 2025), i termini di esecuzione dell'ordine di restituzione in pristino delle opere edilizie eseguite in forza del permesso di costruire annullato con sentenza del Consiglio di Stato 9299/22, ritenendo che *“le argomentazioni addotte dalla società non comportano impossibilità di esecuzione dell'ordinanza di demolizione per pregiudizio arrecato alle costruzioni legittime, né*

*giustificano le tempistiche proposte nel cronoprogramma allegato all'istanza” e conseguentemente ha ordinato la demolizione integrale della “porzione di capannone, di ml. 30,00 x 19,60 con soppalco, a confine verso la proprietà e a nord-ovest rispetto al capannone legittimamente realizzato”.*

Il provvedimento avversato si inserisce in una complessa vicenda giudiziaria riguardante i titoli edilizi rilasciati alla ricorrente dall'amministrazione comunale in attuazione del Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica e Ambientale (PIRUEA) “Aree della conca in località Portegrandi”, ripetutamente annullati in sede giudiziaria, a seguito dei quali il Comune ha assunto l'ordinanza n. 4 del 10 marzo 2023, recante l'ordine di ripristino delle opere, alla quale si riferisce il provvedimento di proroga avversato.

L'esponente dichiara di aver rimosso il fabbricato ad uso produttivo e ad uso uffici oggetto dell'ordine di ripristino, ad eccezione delle sole strutture verticali connesse strutturalmente agli immobili legittimi allo stesso contermini, uno di sua proprietà e l'altro di proprietà della controinteressata, e sostiene che la demolizione integrale delle porzioni residue comprometterebbe la staticità degli immobili confinanti, risultando quindi impossibile.

Sulla scorta di tale assunto deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per carenza di istruttoria tecnica, difetto e contraddittorietà della motivazione.

Si sono costituiti per resistere al ricorso il Comune di Quarto D'Altino e Portegrandi Yachting S.r.l.

Con successivi motivi aggiunti depositati in data 6 giugno 2025 la ricorrente ha censurato anche i provvedimenti comunali del 5 maggio 2025, n. prot. 6389, recante rigetto dell'istanza di fiscalizzazione, e n. prot. 6425, recante accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e ripristino di cui all'ordinanza 4/2023 e successive proroghe (ord. 21/2024 e 6/2025) e dichiarazione di acquisizione di opere abusive, nonché l'ordinanza n. 11 del 4 giugno 2025, con cui l'amministrazione comunale ha ingiunto alla società il

pagamento della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza all'ingiunzione a demolire.

L'immissione nel possesso, inizialmente fissata per il 19 giugno 2025, è stata posticipata al 14 luglio 2025, ore 9.30.

La deducente lamenta l'illegittimità degli atti da ultimo impugnati in via derivata da quella dell'ordinanza 6/2025, nonché in via autonoma per violazione dei principi di proporzionalità e offensività, irragionevolezza e illogicità manifesta, censurando altresì l'illegittima identificazione dell'area da acquisire, ben più ampia di quella sulla quale insistono le opere abusive.

Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo, volto ad impugnare un provvedimento di proroga favorevole alla ricorrente e il cui annullamento non produrrebbe alla stessa alcun vantaggio, dovendo la stessa eseguire l'ordine di demolizione entro il più breve termine in precedenza fissato. La difesa dell'amministrazione ha sottolineato infatti come l'ordine di demolizione integrale sia da tempo definitivo in quanto già disposto dalle due ordinanze comunali 4/2023 e 21/2024, rimaste inoppugnate.

La società controinteressata ha eccepito invece l'inammissibilità del ricorso per litispendenza. Ha evidenziato, infatti, di aver instaurato avanti al Consiglio di Stato (con ricorso depositato in data 28 gennaio 2025) un giudizio per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8593/2024 in relazione alle precedenti sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2100/2019, Sez. VI, n. 9299/2022 e Sez. II, n. 6471/2023. Con tale ricorso, assunto al NRG 696/2025, Portegrandi Yachting S.r.l. ha chiesto l'accertamento della nullità/inefficacia e, in subordine, l'annullamento, dei provvedimenti del Comune di Quarto d'Altino Area Tecnica Prot.n. 16973 del 25 novembre 2024 e dell'ordinanza n. 21 del 6 dicembre 2024 nonché, con motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 6 del 3 marzo 2025.

Nell'ambito di detto giudizio di ottemperanza l'odierna ricorrente ha impugnato con ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti i medesimi provvedimenti qui censurati, deducendo le medesime censure qui articolate. Il

ricorso incidentale è stato depositato da Danilo Crosera S.r.l. in data 6 maggio 2025, alle ore 10,00. Detto giudizio è stato quindi instaurato prima del ricorso qui in esame (depositato nella medesima data, ma alle ore 10,50). La controinteressata eccepisce un ulteriore motivo di inammissibilità, rilevando che l'impugnativa odierna è promossa avverso atti meramente consequenziali rispetto all'ordinanza di demolizione 14 febbraio 2023, n. 4, che ha accertato la necessità e possibilità di rimessa in pristino, ed è rimasta inoppugnata.

La controinteressata, in via subordinata, chiede la sospensione del presente giudizio ex art.79 c.p.a. e art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità del giudizio in ottemperanza (per la definizione del quale è fissata avanti alla Seconda Sezione del Consiglio di Stato, la Camera di Consiglio del 22 luglio 2025).

L'istanza cautelare formulata in uno con i motivi aggiunti è stata accolta con decreto presidenziale 14 giugno 2025 n. 265.

Alla Camera di consiglio del 19 giugno 2025, preso atto che l'amministrazione ha differito l'immissione in possesso al 14 luglio 2025, la trattazione collegiale dell'istanza cautelare formulata nell'atto introduttivo del giudizio è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 luglio 2025, per essere scrutinata congiuntamente all'istanza cautelare che assiste i motivi aggiunti.

La causa è stata quindi chiamata alla camera di consiglio del 10 luglio 2025 ove, previo avviso alle parti in merito alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 del codice di rito, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile per litispendenza, come eccepito dalla controinteressata con memoria di data 16 giugno 2025.

Ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 3, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in ragione del rinvio esterno recato dall'articolo 39 c.p.a., *“Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. (...) La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso.”*.

Il principio processuale della litispendenza impone al Collegio di astenersi dalla pronuncia di merito, perché la causa deve essere decisa dal giudice previamente adito, per prevenire il rischio di giudicati contrastanti.

Come statuito dal menzionato art. 39, terzo comma c.p.c. e confermato da costante giurisprudenza *“la litispendenza nel processo amministrativo è determinata dal deposito del ricorso; in questo senso, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 21 aprile 2022, n. 6, secondo cui: condicio sine qua non affinché un giudice possa dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità del gravame – o, più in generale, pronunciarsi su di esso – è che quest'ultimo venga iscritto a ruolo, ossia depositato presso la Segreteria (o Cancelleria) del giudice medesimo. Deposito che, nel caso del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 45 Cod. proc. amm. segue la notifica alle controparti e solo successivamente al quale può parlarsi di litispendenza (dovendo trovare conferma il principio – su cui Cons. Stato Ad. plen., 28 luglio 1980, n. 35 e valevole anche alla luce del sopravvenuto d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – secondo cui la litispendenza nel processo amministrativo è l'effetto di una fattispecie complessa, i cui co-elementi possono ritenersi costituiti dalla notifica e dal deposito: la sola notifica quindi, non seguita dal tempestivo deposito del ricorso, è inidonea a provocare la litispendenza”* (Cons. Stato, Sez. IV, 1° aprile 2025, n. 2727; TAR Veneto, Sez. I, 15 maggio 2025, n. 739).

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato poi che *“la litispendenza opera anche nel caso in cui le cause aventi ad oggetto la medesima domanda si trovino in gradi diversi e che quindi, anche in tale caso, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza”* (Cass. Civ., Sezioni Unite, 12 dicembre 2013, n. 27846; conformi Cass. Civ. Ord. 2 luglio 2015, n. 13621; 31 luglio 2017, n. 19056; 18 giugno 2018, n. 15981).

La ricorrente nega la litispendenza, sostenendo che i due giudizi avrebbero diversità di *petitum* e di *causa petendi*, perché il primo è diretto all'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il secondo ad una pronuncia di annullamento degli atti assunti dal Comune; non sussiste nemmeno pregiudizialità tra i due giudizi, né ricorrono i presupposti normativi per disporre la sospensione del presente giudizio. La società condivide peraltro

l'opportunità che l'odierno gravame sia deciso solo all'esito del giudizio avanti al Consiglio di Stato, ipotizzando che tale obiettivo possa essere assicurato con l'accoglimento in questa sede dell'istanza cautelare *“così da poter cristallizzare la situazione in attesa della definizione”* del giudizio di ottemperanza.

L'argomentazione e l'istanza della ricorrente vanno respinti.

Il ricorso in epigrafe è identico per *petitum* e *causa petendi* rispetto al ricorso incidentale e ai relativi motivi aggiunti proposti dalla medesima società nell'ambito del menzionato ricorso in ottemperanza pendente presso il Consiglio di Stato, riguarda le medesime parti ed è stato incardinato in data successiva.

Con riguardo alla ipotizzata sospensione del giudizio, tale soluzione non può in effetti essere percorsa. Con il ricorso incidentale e relativi motivi aggiunti promossi dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza la società esponente ha proposto avanti a detto giudice la medesima domanda di annullamento qui azionata, deducendo le medesime ragioni in diritto. Quello pendente avanti al Consiglio di Stato è pertanto un giudizio che, oltre alla declaratoria di accertamento della nullità degli atti comunali per violazione del giudicato, ha ad oggetto anche la domanda subordinata di annullamento degli stessi atti per vizi di legittimità e, quindi, reca la medesima domanda qui formulata. Non sussiste, quindi, un nesso di subordinazione logico-giuridica né una pregiudizialità tra i due giudizi, ma un'identità, almeno parziale.

Come statuito dalla già menzionata pronuncia delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, la litispendenza è *“espressione della regola, sovraordinata al sistema del processo, secondo cui de eadem re ne bis sit actio; tale regola delimita il diritto di azione nella sua dimensione pubblica, in quanto, cioè, esso sia volto ad ottenere dallo Stato la prestazione della giurisdizione, e nella sua dimensione privata, in quanto diretto verso altro soggetto che sì voglia sottoporre alle statuizioni del giudice. In tale prospettiva, la regola della litispendenza, intesa come effetto della consumazione del diritto di azione, ha lo stesso fondamento, ovvero appaga le stesse esigenze, della regola del giudicato, sicchè la prima dovrebbe espandersi finchè non funzioni già l'altra. Supponendo, cioè, la cosa giudicata una*

*sentenza irrevocabile, la litispendenza, che preserva gli stessi interessi propri della prima, sarebbe tenuta ad occupare, e quindi a regolare, tutta la vicenda processuale che precede la regiudicata. Pertanto, in nome della realizzazione dell'obiettivo del ne bis in idem, tra eccezione di litispendenza e eccezione di giudicato non possono lasciarsi spazi vuoti. In sostanza, la pendenza della lite, che si determina dall'attimo in cui la domanda sia regolarmente proposta, cessa soltanto quando si consegua una sentenza definitiva non impugnabile con mezzi ordinari (col che all'eccezione di litispendenza subentra quella di giudicato), oppure si verifichi l'estinzione della domanda.*

*(...) 4.2. Si può quindi affermare che l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica. Si potrebbe ipotizzare che la sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia in grado di appello risponda alla necessità di verificare che il giudizio preventivamente instaurato si concluda con una decisione di merito, consentendosi, quindi, la riattivazione del processo sospeso allorquando quello precedentemente instaurato si concluda con decisione in rito, divenuta definitiva. Ma si tratta, all'evidenza, di una torsione dell'istituto che nè la lettera dell'art. 39 c.p.c., comma 1, nè ragioni di ordine sistematico possono giustificare, desumendosi, sia dal tenore testuale della richiamata disposizione, sia dalle finalità cui l'istituto è preordinato, una indicazione nel senso della obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorchè quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione.*

*4.2.1. Ma, a ben vedere, la situazione di accertata litispendenza non consente neanche il ricorso all'istituto di cui all'art. 337 c.p.c., comma 2, il quale postula che l'autorità di una sentenza venga invocata in un diverso processo, mentre nell'ipotesi della litispendenza sono diversi i giudici dinanzi ai quali pende la medesima causa; difetta, quindi, la stessa*

*possibilità di risolvere il rapporto tra i diversi giudici investiti della medesima causa, pendente in gradi diversi, mediante la sospensione di cui al citato art. 337, comma 2.*

*In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando il principio per cui "il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - che contempla la possibilità di sospendere la causa perchè in essa è invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata - presuppone la necessità di due decisioni; una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene decisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l'obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato" (Cass. n. 2556 del 1986).*

*4.3. In realtà, l'art. 39 c.p.c., comma 1, postula esclusivamente la pendenza della medesima causa dinanzi a giudici diversi, ponendo a carico del giudice successivamente adito l'obbligo di dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza in qualsiasi stato e grado del processo. Il terzo comma del medesimo art. 39 precisa poi che ai fini della prevenzione, e quindi per individuare quale sia la causa iniziata per prima, deve avversi riguardo alla notificazione della citazione e per i giudizi iniziati mediante ricorso, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 3, lett. e), al deposito del ricorso. A norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, quindi, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in I grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito (Cass. n. 5666 del 1986)." (Cass. Civ. Sez. Unite, 27846/2013 cit.).*

La rilevata incompetenza di questo giudice, successivamente adito, preclude allo stesso anche lo scrutinio dell'istanza cautelare, come da ultimo richiesto

dalla parte ricorrente.

In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame per litispendenza. L'esito del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere

Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Elena Garbari**

**IL PRESIDENTE**  
**Grazia Flaim**

**IL SEGRETARIO**